



**TRIBUNALE DI COMO**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Collegio, riuniti in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati:

1) Dott. ssa	Paola	PARLATI	Presidente
2) Dott.	Marco	MANCINI	Giudice rel
3) Dott.	Luciano Pietro	ALIUQUO'	Giudice

ha pronunciato nel procedimento unitario RG CP n 91/2025 il seguente

**DECRETO DI APERTURA DEL CONCORDATO PREVENTIVO**

(artt. 47 e 84 e ss CCII)

letto il ricorso del 14.7.2025 con il quale la società CORIMI SRL ha chiesto la concessione del termine per il deposito della proposta di concordato preventivo con riserva ex art 44 comma 1 lett a) CCII;

letto il decreto del 21.7.2025 con il quale il Collegio ha assegnato termine di gg 60, poi prorogato di ulteriori 60 gg, per il deposito del piano, della proposta e della documentazione ex art 39 CCII nominando commissario giudiziale il Rag Primo Nespoli e fissando udienza al 15.12.2025;

rilevato che entro il prescritto termine la società ha depositato il ricorso ex artt. 40, 44, CCII

udito il giudice relatore Dott M Mancini;

sentite le parti;

esaminato il parere del Commissario Giudiziale Rag Primo Nespoli;

**OSSERVA**

Preliminarmente, deve ritenersi sussistere ex art 27 ccii la competenza di questo Tribunale essendo la sede dell'impresa ubicata nel circondario di questo Tribunale.

Nella fase di apertura del concordato, e in particolare quello in continuità aziendale, il Tribunale deve valutare ai sensi degli artt 7, 47 e 87 CCII se la proposta di concordato:

a) sia rituale (cioè sussistano i requisiti formali di sottoscrizione della domanda, la documentazione sia completa, siano concretati i presupposti processuali relativi a competenza e legittimazione, i presupposti soggettivi e quello oggettivo dello stato di crisi o di insolvenza; sia corretta la formazione delle classi);

b) non sia manifestamente inidonea a soddisfare i creditori e alla conservazione dei valori aziendali (ciò che si risolve in sostanza in "assenza di pregiudizio" per i creditori).

Nella fattispecie, la domanda è stata regolarmente sottoscritta dall'amministratore unico.

Il ricorso è stato corredato dal piano concordatario, dalla proposta e dalla documentazione richiesta ex art 39 CCII, fatto salvo l'approfondito esame nell'ulteriore corso della procedura sulla scorta degli accertamenti devoluti al Commissario giudiziale ex art 104 e 105 CCII.

Dagli atti acquisiti è risultato che ricorrono i requisiti soggettivi per poter disporre l'ammissione al concordato preventivo poiché la ricorrente:

- è impresa commerciale (nel settore edile) assoggettabile a liquidazione giudiziale (non si tratta di impresa minore ex art 2 co 1 lett d. CCII poiché le sue dimensioni superano, almeno in un criterio, le soglie al di sotto delle quali non è possibile accedere alla presente procedura di regolazione della crisi), come si apprezza dai bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi prodotti;

- versa in una situazione di squilibrio economico-finanziario che integra gli estremi della oggettiva e conclamata crisi, come risulta dalle affermazioni confessorie contenute nel ricorso, tenuto conto del "deficit" tra i valori di attivo concretamente realizzabili e la situazione passiva esposta.

Il piano concordatario il quale contiene un'analitica indicazione delle cause della crisi; delle strategie di intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria; delle ragioni per le quali la continuità aziendale è funzionale al soddisfacimento dei creditori; dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività di impresa, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura.

In particolare, la società ha basato la propria proposta di concordato in CONTINUITA' INDIRETTA sui seguenti pilastri:

1. prosecuzione dell'attività d'impresa attraverso la gestione indiretta mediante contratto di affitto d'azienda cd "ponte" per 24 mesi in funzione della futura cessione d'azienda;
2. cessione degli assets non più strategici (immobili e magazzino);
3. riscossione dei crediti, utilizzo liquidità, incasso dei canoni d'affitto d'azienda per 24 mesi, incasso canoni locazione immobili locati a terzi ed estranei all'affitto d'azienda, incasso corrispettivo della cessione d'azienda;

Secondo i valori assunti nel piano, operate le rettifiche, il passivo è pari ad euro 3.589.816,00 (di cui per prededuzioni euro 422.245,00; per ipotecari euro 431.740,00; per privilegiati euro 197.947,00;

per privilegiati degradati euro 1.591.103,00, per chirografi euro 772.767; per debiti rinunciati o postergati euro 174.013,00). L'attivo stimato ammonta a complessivi euro 1.445.517,00.

La proposta concordataria prevede:

- il pagamento integrale dei crediti prededucibili maturandi in corso di Piano, con soddisfacimento contestuale alla maturazione stessa;
- il pagamento del 100% dei creditori privilegiati ipotecari ex art. 2847 c.c. nel limite di capienza del detto privilegio speciale (nel rispetto delle risultanze di cui alla relazione ex art. 84 comma 5 ed art. 88 comma 2 CCII), con degrado al chirografo nella misura eccedente la capienza e soddisfacimento al 16% all'atto di cessione dell'immobile di riferimento (Limido Comasco 30.12.2026 – Lurate Caccivio 30.06.2029);
- il pagamento del 100% dei creditori con privilegio ex artt. 2751 bis n. 1 (entro 180 giorni dall'omologazione);
- il pagamento del 100% dei creditori con privilegio ex artt. 2751 bis n. 2 (entro il 30.06.2029);
- il pagamento del 100% dei creditori con privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c. e ex art. 2753-2754 e 2778 n. 1 nel limite della capienza nell'attivo mobiliare ed immobiliare rinveniente dallo scenario di liquidazione giudiziale di cui alla relazione ex art. 84 comma 5 ed art. 88 comma 2 CCII, entro il 30.06.2029 (Classe privilegio capiente);
- il pagamento del 16% dei creditori con privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c. per la quota eccedente la capienza di cui alla relazione ex art. 84 comma 5 ed art. 88 comma 2 CCII, con soddisfacimento entro il 30.06.2029 (Classe 1);
- il pagamento del 16% dei creditori assistiti da privilegio ex art. 9 comma 5 Dlgs 123/1998, integralmente degradati al chirografo per incapacienza dell'attivo, nel rispetto delle risultanze della delazione rilasciata ex art. 84 comma 5 ed art. 88 comma 2 CCII, entro il 30.06.2029 (Classe 2);
- il pagamento del 16% degli Enti previdenziali assistiti da privilegio ex art 2753, 2753-2754, 2778 n. 1 e 8, integralmente degradati al chirografo per incapacienza dell'attivo sociale, nel rispetto delle risultanze di cui alla relazione ex art 84 comma 5 ed 88 comma 2 CCII, oggetto di transazione previdenziale, entro il 30.06.2029 (Classe 3);
- il pagamento del 16% dei creditori assistiti da privilegio ex art. 2752 comma 1, 2 e 3, 2778, n. 18, 19 e 20 c.c. ed ex art. 2759, 2778 n. 7 c.c., degradati interamente al chirografario per incapacienza dell'attivo sociale, nel rispetto delle risultanze della delazione rilasciata ex art. 84 comma 5 ed art. 88 comma 2 CCII, oggetto di transazione fiscale, entro il 30.06.2029 (Classe 4);
- il pagamento del 16% dei creditori assistiti da privilegio ex art. 2758 comma 2 c.c., integralmente degradato al chirografo per incapacienza dell'attivo sociale, nel rispetto delle risultanze della delazione rilasciata ex art. 84 comma 5 ed art. 88 comma 2 CCII, entro il 30.06.2029 (Classe 5);

- il 16% dei crediti assistiti da privilegio ex art. 2847 c.c., integralmente degradato al chirografo per incapienza dell'attivo sociale, nel rispetto delle risultanze della delazione rilasciata ex art. 84 comma 5 ed art. 88 comma 2 CCII, entro il 30.06.2029 (Classe 6);
- il 16% dei crediti chirografari per natura verso fornitori, Erario, enti Previdenziali, Istituti di credito ed altri, entro il 30.06.2029 (Classe 7);
- il 16% dei crediti chirografari per natura contro garantiti da terzi (MCC), entro il 30.06.2029 (Classe 8);
- il 100% dei crediti prededucibili stanziati extracontabilmente, con soddisfazione all'esercizio di competenza.

I criteri con cui il debitore ha provveduto alla suddivisione in classi appaiono corretti, in quanto rispettano i criteri di identità di posizione giuridica e di omogeneità degli interessi economici. Più precisamente la proposta prevede la suddivisione in 8 classi omogenee dei creditori, con distribuzione del cd valore eccedente nel rispetto dell'art 84 comma 6 CCII.

La durata del piano è indicata specificamente con riguardo alle promesse di pagamento di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett h) sono state altresì verificate le possibili azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, nonché le azioni eventualmente proponibili, solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo. Sulla base della documentazione e delle informazioni rese, la Società proponente ha ipotizzato l'importo complessivo (a titolo risarcitorio e restitutorio nei confronti di soci ed amministratori), frutto di eventuali accordi transattivi anche determinati dall'incapienza di uno dei soggetti coinvolti (Zarbo Federico Marco) pari ad euro 132.500. Inoltre, dalla documentazione fornita dall'azienda, non sarebbero emersi pagamenti nei confronti di creditori nel periodo dei sei mesi anteriori al deposito della domanda concordataria in data 14.07.2025, da poter porre ad oggetto di domanda revocatoria.

Infine, il proponente ha rimarcato l'utilità per i creditori della proposta concordataria rispetto alla liquidazione giudiziale come in particolare rimarcato nel piano (cfr. da pagg. 65 e ss. doc. 28) laddove è contenuta la stima del presumibile ricavato netto derivante dalla liquidazione integrale dell'attivo patrimoniale, tenuto conto dei tempi tecnici della procedura, dei costi liquidatori (compensi, spese, imposte) e del probabile valore di realizzo dei beni, secondo una logica di vendita forzata e non assistita da continuità aziendale.

Esaminato il parere favorevole espresso dal commissario giudiziale (fatta salva ogni più adeguata verifica in punto di fattibilità economica del piano in funzione della massima soddisfazione dei creditori oltre che di garanzia dell'applicazione del diritto societario alla luce dell'art 89 CCII) ed esaminata l'attestazione del professionista indipendente sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano, entrambi si esprimono sulla idoneità del piano ad impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.

Come noto, quando il piano si fonda sulla continuità aziendale, alla stregua della migliore dottrina, il vaglio del Tribunale si concentra essenzialmente su profili di ammissibilità, anzitutto giuridica,

della domanda di accesso, senza sindacare la fattibilità (economica) del piano (ossia la convenienza o meno della proposta rimessa ai creditori), se non quando appaia manifestamente inidoneo a conseguire quel che viene prospettato, oltre poi alla corretta formazione delle classi (cioè che le classi non alterino l'ordine delle prelazioni; all'interno di ciascuna classe il trattamento sia paritario; la proposta abbia rispettato le regole che impongono al debitore la suddivisione dei creditori in classi, ex artt. 84 e 85 CCII), sull'assicurazione a ciascuno dei creditori di un'utilità economicamente rilevante e, in definitiva ed al fine di evitare la diffusione di forme di abuso dello strumento concordatario in continuità in danno dei creditori e dell'economia nel suo complesso, anche la verifica che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza.

Il Collegio ritiene che gli argomenti svolti a sostegno della funzionalità della prosecuzione dell'attività posta alla base del piano rispetto al miglior interesse dei creditori siano condivisibili, pur nel difficile giudizio di verosimiglianza di previsioni di stima che sorreggono il piano, ferma restando la perplessità in ordine alla sospensione degli obblighi previsti dal diritto societario.

La proposta concordataria garantisce una specifica utilità economica a tutto il ceto creditorio e garantisce la conservazione dei valori aziendali attraverso la "continuità diretta" seppur in funzione della dismissione degli asset. Infine, l'alternativa alla procedura concordataria ossia la liquidazione giudiziale causerebbe una riduzione delle aspettative dei creditori

Sussistono, pertanto, i presupposti per l'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo, apparendo la proposta ammissibile oltre che il piano non manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori.

Il Commissario Giudiziale procederà alle verifiche e alle comunicazioni ex art.104 CCII; procederà inoltre alle operazioni di cui all'art.105 co I CCII, con inventario del patrimonio, redazione e deposito di relazione particolareggiata sulle cause del dissesto (precisando se l'impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza), sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, deposito da effettuarsi almeno 45 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Inoltre, il CG, in osservanza delle ulteriori previsioni di cui all'art.105 CCII illustrerà tra l'altro con relazione integrativa qualora emergano eventuali informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione consapevole del voto, comunicandola ai creditori almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 7, 47, 84, 87, 105, e 107 CCII;

**dichiara**

aperta la procedura di concordato preventivo proposto dalla società CORIMI SRL

**nomina**

giudice delegato per la procedura il Dr Marco MANCINI;

**conferma**

la nomina del commissario giudiziale Rag Primo Nespoli;

**stabilisce**

che le operazioni di voto avranno inizio il giorno 20.4.26 ore 9:00... e termineranno il giorno 27.4.26 ore 20:00 disponendo che i creditori facciano pervenire telematicamente il proprio voto all'indirizzo di posta elettronica del commissario giudiziale;

**fissa**

il termine perentorio del **30.12.2025** per il deposito nella cancelleria del tribunale da parte della società proponente della somma di Euro 10.000,00 (pari al 20% circa del compenso appostato per il Commissario Giudiziale), su conto corrente intestato alla procedura aperto presso istituto di credito che sarà comunicato dal Commissario Giudiziale;

**assegna**

al Commissario Giudiziale termine di giorni 10 per la comunicazione del presente decreto ai creditori, anche per le comunicazioni di cui all'art.104 CCII;

**stabilisce**

ai sensi dell'art. 94, quarto comma, c.c.i.i. che non è necessaria alcuna autorizzazione del Giudice delegato per tutti gli atti indicati al secondo comma della citata disposizione di valore inferiore ad Euro 5.000,00;

**ordina**

alla società debitrice di depositare ogni 30 gg in cancelleria una RELAZIONE sulla situazione ECONOMICA, PATRIMONIALE E FINANZIARIA aggiornata dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo al deposito), trasmettendone una copia al commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa, redatta dal suo legale, sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegando: I) l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 5.000,00; II) l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino;

**manda**

la cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla proponente, al Commissario Giudiziale, al Pubblico Ministero nonché per la sua trasmissione per estratto al locale ufficio del registro delle imprese.

Così deciso in Como, nella camera di consiglio del 15.12.2025

Il Presidente



Depositato nella cancelleria  
del Tribunale di Como.

Oggi **18 DIC 2025**

IL CANCELLIERE  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Antionietta Liberatore

